OPEZZO Anna Rosa

Maria Cristina SEGRE' ZANDANO

Marina DE PALMA LESSONA

Maria Consolata GIOIA

Paola ROLLA

Bruna GIORGIO

Gian Giacomo ROVERA

Silvana CASTIGLIONE notaio

00000

ALLEGATO "A" AL N. 23282 DI FASCICOLO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"PREVENZIONE ANORESSIA TORINO",

SIGLABILE

"PR.A.TO."

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata

"PREVENZIONE ANORESSIA TORINO",

siglabile

"PR.A.TO.".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Spezia n. 60 presso l'Ospedale Sant'Anna ed opera esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Il Consiglio Direttivo può trasferire, con propria deliberazione, la sede legale nell'ambito dello stesso Comune e può, del pari, aprire uffici nell'ambito della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo:

- a) di realizzare la raccolta e l'elaborazione di dati, studi, documentazione italiana e straniera relativi alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento dell'Anoressia, anche al fine di programmare specifici protocolli terapeutici;
- b) di promuovere studi e ricerche sulla prevenzione, diagnosi e terapia dell'Anoressia, anche mediante la raccolta ed il reperimento di fondi;
- c) di sostenere le attività delle strutture volte alla diagnosi precoce e al trattamento dell'Anoressia nei suoi vari stadi, mirando tra l'altro alla istituzione di una Comunità terapeutica specifica per le forme più gravi;
- d) di organizzare congressi e conferenze nazionali ed internazionali, corsi e seminari per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale medico e paramedico che opera in strutture universitarie ed ospedaliere, oltre che per i medici di medicina generale, per la prevenzione e la diagnosi precoce dell'Anoressia;
- e) di divulgare risultati di attività di ricerca o di messa a punto dottrinale, sviluppando, in accordo con le autorità scolastiche, una campagna di sensibilizzazione fra giovani attraverso conferenze,

distribuzione di materiale divulgativo e video, presso le scuole;

- f) di aiutare finanziariamente, mediante contributi e rimborsi spese, studiosi della specifica disciplina;
- g) di promuovere convegni, congressi, corsi di qualificazione, periodi di studio, anche all'estero, relativi alla materia e di far partecipare ad essi studenti e persone interessate.

ARTICOLO 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare accordi consentiti dalle norme vigenti.

L'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione.

ARTICOLO 5

L'Associazione non ha fini politici, esclude qualsiasi scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

ARTICOLO 6

I Soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che aderiranno all'Associazione entro il 31 dicembre 2003 e che verseranno la quota stabilita nell'atto costitutivo per l'assunzione di tale qualifica.

Sono Soci ordinari tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, a seguito di una domanda scritta, siano accolti con approvazione del Consiglio Direttivo e si impegnino, così come i Soci fondatori, al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente.

Sono Soci onorari quelle persone od enti che hanno acquisito particolari benemerenze di ordine culturale, sociale o finanziario nei confronti dell'Associazione.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

ARTICOLO 7

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

Si considera dimissionario il Socio, fondatore od ordinario, che non provveda al versamento della propria quota associativa annuale entro e non oltre l'anno successivo oppure che receda dall'Associazione con lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo o sia escluso per motivi esposti nell'articolo che segue.

ARTICOLO 8

L'esolusione del Socio per gravi motivi, a' sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' pure deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione del Socio qualora questi non sia più in condizioni di operare attivamente e sistematicamente nelle iniziative dell'Associazione.

I Soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali corrisposte dai Soci;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali ricevuti;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici o privati;
- dai proventi del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni.

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci fondatori ed ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori ed ordinari in regola con i pagamenti della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria.

I Soci onorari possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) all'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- c) alla nomina triennale del Consiglio Direttivo;
- d) alla nomina triennale dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 degli associati le modifiche statutarie e con il voto favorevole dei 3/4 degli associati lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata spedita a ciascuno dei Soci fondatori e dei Soci ordinari almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione all'indirizzo risultante dall'elenco Soci.

ARTICOLO 13

Ogni Socio fondatore ed ordinario in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, con delega scritta, non più di altri tre Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci, anche se rappresentati, mentre in seconda convocazione - che può essere tenuta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza - le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le assemblee straordinarie delibereranno validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove ad un massimo di ventuno membri, eletti e determinati nel numero dall'Assemblea dei Soci e scelti anche fra non Soci.

Il Consiglio Direttivo è nominato per tre anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di

straordinaria amministrazione con facoltà di delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente.

Qualora nel corso del triennio venga meno per qualsiasi causa un membro, subentrerà ad esso la persona che in sede di votazione assembleare abbia riportato il maggior numero di voti fra i non eletti, con scadenza coincidente con quella del Consiglio Direttivo in carica.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri, con qualunque mezzo scritto, almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da uno dei Vice - Presidenti o, in difetto, dal Consigliere che verrano designati dai presenti alla riunione.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, due Vice - Presidenti, un Segretario Generale ed un Tesoriere, i quali costituiscono altresì il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente d'onore dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, oltre i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio Direttivo.

I Vice - Presidenti hanno ed esercitano i poteri del Presidente in ogni caso di impedimento anche temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 18

Il Comitato Esecutivo promuove, seleziona e coordina le iniziative da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed è preposto all'attuazione delle relative delibere; può inoltre convocare ed ascoltare i Consiglieri incaricati di compiti specifici al fine di promuovere, appoggiare e coordinare le loro attività.

ARTICOLO 19

Il Segretario Generale, sotto la direzione del Presidente, redige i verbali delle Assemblee e delle riunione del Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle delibere degli organi predetti, dirige l'eventuale personale esecutivo e provvede a quant'altro necessario per la gestione corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Il Tesoriere cura la riscossione di tutte le entrate dell'Associazione e ne rilascia quietanza, provvede ai pagamenti e provvede alla tenuta della contabilità.

Tutti i valori affidati al Tesoriere sono da lui depositati in conti correnti aperti a nome dell'Associazione presso un Istituto di Credito di primaria importanza.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da cinque a nove membri scelti fra eminenti studiosi nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce dell'Anoressia, eventualmente anche tra i membri dell'Associazione o dello stesso Consiglio Direttivo, affidando a uno di questi l'incarico di Coordinatore.

Il Comitato Scientifico è rinnovato ogni tre anni allo scadere del Consiglio Direttivo, del quale è organo di consulenza scientifica.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Coordinatore del Comitato stesso.

ARTICOLO 22

L'esercizio Sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 23

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazione che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio scelto fra i tre membri effettivi.

I Revisori dei Conti provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimono sui bilanci preventivi e consuntivi il proprio parere mediante apposite relazioni.

I Revisori dei Conti possono assistere, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 25

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, l'Associazione si estinguerà.

Esperita la liquidazione interna, la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio avverrà a favore di altre Associazioni senza fini di lucro aventi analoghi scopi dell'Associazione oppure per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto, le norme del Codice Civile in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 17 giugno 2003

F.ti: Evelina CHRISTILLIN

Paolo Emilio FERRERI

Carlo CAMPAGNOLI

Carlo PIZZARELLO

Roberto RIGARDETTO

Secondo FASSINO

Nicoletta VACCA ORRU' CASIRAGHI

OPEZZO Anna Rosa

Maria Cristina SEGRE' ZANDANO

Marina DE PALMA LESSONA

Maria Consolata GIOIA

Paola ROLLA

Bruna GIORGIO

Gian Giacomo ROVERA

Silvana CASTIGLIONE notaio